



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 100 del 24/07/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio della normativa e della regolamentazione in atto in altri Enti Locali circa la possibile redazione dell'importante strumento sociale del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago"; 4) Studio, consultazione e redazione del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago"; 5) Varie ed eventuali.
	Note: Punto aggiuntivo all'O.d.G. Richiesta di parere alla proposta di Delibera di C.C. n° 33 del 29/06/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'utilizzo della videosorveglianza del territorio comunale". AUDIZIONE DEL VICE DIRIGENTE CORPO P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,05		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,05		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18.50		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17.45	19,05		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17.30	19,05		
Componente	Lombardo Vito	SI		17.40	19,05		
Componente	Sciacca Francesco	SI		18.20	19,05		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe e Fundarò Antonio.

Alle ore 17,30 fa ingresso il Vice Dirigente Corpo P.M. Dott. Giuseppe Fazio.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 17,40 entra il Consigliere Lombardo Vito.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **"Approvazione verbale della seduta precedente"**.

Alle ore 17,45 entra il Consigliere Coppola Gaspare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone considerata la presenza della Dott. Giuseppe Fazio, propone alla Commissione di prelevare il sesto punto aggiuntivo all'Ordine del Giorno.

La proposta del Presidente viene posta a votazione e viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone mette a votazione il prelievo del sesto punto aggiuntivo all'Ordine del Giorno che viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Prende la parola il Presidente della Commissione Antonio Pipitone che dà lettura del **sesto** punto all'O.d.G.: **"Richiesta di parere alla proposta di Delibera di C.C. n° 33 del 29/06/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'utilizzo della videosorveglianza del territorio comunale"**. AUDIZIONE DEL VICE DIRIGENTE CORPO P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.

Il Presidente dà lettura del corpo della proposta di Delibera e degli allegati, rilevando il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Vice Dirigente Corpo P.M. Dott. Giuseppe Fazio e in ordine alla regolarità contabile espressa dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. S.Luppino.

Il Presidente Pipitone chiede al Dott. Fazio di illustrare il provvedimento inoltrato dall'Amministrazione Comunale e per il quale si richiede il parere della Commissione Consiliare.

Prende la parola il Vice Dirigente del Settore di Polizia Municipale Dott. Giuseppe Fazio che fa presente che a seguito del finanziamento PON 2007-2013 denominato "Occhio elettronico per la Sicurezza" che prevede l'attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, composto da n° 50 telecamere, si è reso opportuno redigere il Regolamento per l'utilizzo della videosorveglianza in base alla normativa del 2010 introdotta dal Garante della privacy, dando la possibilità al Consiglio Comunale di approvarlo

Il sistema di videosorveglianza, continua il Dott. Fazio, sarà utilizzato per rilevare incidenti stradali, come fonte di prova per finalità giudiziarie, come strumento di Protezione Civile e per tutte le attività istituzionali previste dalla normativa vigente.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, come prevede la legge, possono essere conservate per un massimo di 7 giorni e successivamente distrutti dallo stesso sistema. Le immagini possono invece essere conservati per più di 7 giorni (su CD), in caso di attività di indagine di Polizia Giudiziaria.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è il Dirigente del Corpo di P.M. o altro Dirigente delegato dal Sindaco, che nomina i vari operatori addetti al sistema, con competenza di accesso alla linea e alla registrazione.

Il Dott. Fazio fa presente che le telecamere mobili possono essere utilizzati nei siti dove si trovano rifiuti tossici, senza mettere l'avviso della presenza della videosorveglianza perché non sarebbe efficace, avviso invece che va apposto per gli altri siti.

L'elenco di tutti i siti dove sono collocate le telecamere fisse verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune, per renderli pubblici.

Il Dott. Fazio comunica che si sta chiedendo al Ministero dell'Interno di potere utilizzare il risparmio derivante dal ribasso d'asta di circa 60.000 Euro, per l'acquisto di ulteriori telecamere da collocare nel centro storico per controllare i ragazzi che non rispettano le regole della civile convivenza.

Il Presidente Pipitone chiede chi ha deciso i siti dove collocare le telecamere.

Il Dott. Fazio risponde che i siti sono stati individuati secondo le linee guida della Prefettura di Trapani d'intesa con la Prefettura di Palermo, i quali hanno stabilito dei paletti fissi quali gli ingressi della Città e le zone di maggiore affluenza di persone.

Il Consigliere Campisi chiede se il monitoraggio sarà H 24 e a chi spetta la manutenzione del sistema di videosorveglianza.

Il Dott. Fazio risponde che non sarà possibile effettuare il monitoraggio H 24, considerando il numero elevato di telecamere, ma sarà garantito un monitoraggio di almeno 14 ore; inoltre la manutenzione è prevista che sia il Comune a farla per almeno 5 anni.

Il Consigliere Lombardo chiede: quanto sono le telecamere fisse e mobili, se le telecamere mobili possono essere utilizzate come deterrente nelle discariche abusive come quella di C/da Giovenco, sempre stracolma di rifiuti, applicando le relative sanzioni.

Il Dott. Fazio risponde che le telecamere mobili sono 20, mentre quelle fisse sono 30 e che nel regolamento è stata prevista la possibilità di utilizzare le telecamere mobili per le discariche abusive.

Il Dott. Fazio fa presente che sono state elevate all'incirca 100 sanzioni di 120 Euro., come previsto dal Codice della Strada, per abbandono di rifiuti normali, che invece costituiscono un reato penale se trattasi di abbandono di rifiuti speciali come l'eternit.

Il Consigliere Lombardo chiede se la Commissione può dare suggerimenti sui siti dove collocare le telecamere.

Il Dott. Fazio risponde che la Commissione può dare dei suggerimenti particolari, che però vanno valutati in quanto necessitano strumenti e personale.

Il Consigliere Castrogiovanni chiede chiarimenti sul funzionamento delle telecamere.

Il Dott. Fazio fa presente che il funzionamento delle telecamere in Città è stato più complicato rispetto a quello di Alcamo Marina, dove il collocamento fatto con fibre ottiche è migliore. Le immagini vengono inviate dall'antenna collocata nel bottino di C/da Giovenco che tramite il ponte della montagna vengono diramate al Comando di P.M.

Il Presidente Pipitone chiede se il personale addetto alla videosorveglianza deve necessariamente essere costituito dai Vigili Urbani.

Il Dott. Fazio risponde che un Agente di Polizia Municipale, con la qualifica di Polizia Giudiziaria, è più efficiente e preparato a gestire la centrale operativa.

Finita l'illustrazione della proposta, il Dott. Fazio, alle ore 18.10, lascia la seduta con il ringraziamento del Presidente Antonio Pipitone e dei Componenti della Commissione per l'esauritivo intervento.

Alle ore 18,20 entra il Consigliere Sciacca Francesco al quale il Presidente riassume quanto relazionato da parte del Dott. Fazio.

Dopo un'ampia discussione il Presidente Pipitone sentiti i pareri dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di Delibera di cui all'O.d.G..

Voti favorevoli: Pipitone, Castrogiovanni, Campisi, Coppola, Fundarò, Lombardo, Sciacca.

Voti contrari: nessuno.

Voti astenuti: nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine **alla proposta di Delibera di C.C. n° 33 del 29/06/2015** avente ad oggetto:
“Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’utilizzo della videosorveglianza del territorio comunale”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all’O.d.G.: **“Studio della normativa e della regolamentazione in atto in altri Enti Locali circa la possibile redazione dell’importante strumento sociale del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”**”.

Il Presidente della Commissione invita il Consigliere Comunale Antonio Fundarò ad illustrare la normativa e la regolamentazione relativa alle sale giochi e alla installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.

Normativa :

R.D 18/6/31 n. 773

R.D. 6/5/40 n. 635

D.Lgs. 14/4/48 n. 496

D.P.R. 18/4/51 n. 581

Legge 13/12/89 n. 401

Legge 23/12/00 n. 388

Legge 27 dicembre 2002 n° 289, articolo 22

Artt. 718, 719, 720, 721, 722 723 Codice Penale.

Per aprire o effettuare un subingresso in una sala giochi serve autorizzazione che viene rilasciata presentando l’apposita istanza al Servizio Gestione del Territorio - Ufficio Commercio.

L’autorizzazione viene emessa previo:

- acquisizione del parere del servizio di Polizia Locale
- verifica d’ufficio dei requisiti morali del richiedente (certificato penale e antimafia)
- verifica d’ufficio della sorvegliabilità dei locali.

L’autorizzazione ha durata illimitata e può essere revocata o sospesa in ogni momento per abuso o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico; inoltre, può essere revocata nel caso che il titolare dell’autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ne sospenda l’attività per un periodo superiore a tre mesi.

L'istruttoria del comune al fine del rilascio dell'autorizzazione dovrà verificare in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi e morali del richiedente ed il rispetto dei requisiti strutturali del locale, anche relativamente ad eventuali Regolamenti specifici che l'Amministrazione abbia emanato, oltre ad effettuare valutazioni di tipo " ambientale" e di "sicurezza" in considerazione della natura "sensibile" dell'attività (condizioni di traffico veicolare indotto, eventuali problemi di inquinamento acustico dovuto alla permanenza di avventori, fenomeni di disturbo all'attività scolastica, eventuali problemi di sicurezza, etc).

Per la successiva registrazione prevista dalle vigenti norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, occorre inoltrare dichiarazione di inizio attività produttiva (D.I.A.P) in triplice copia, ai sensi della L. R. n. 8 del 02/04/2007 artt. 3 e 5.

Questa autorizzazione è prevista dall'art. 86 del R.D. n. 773/31 il quale letteralmente dispone che :“

non possono esercitarsi sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti senza licenza del Questore.”. La competenza per il rilascio delle licenze previste dal citato art. 86 è stata, come noto, successivamente trasferita dal Questore al Comune con l'art. 19, punto 8), del D.P.R. 24/7/77 n. 616.

La giustificazione dell'intervento dell'amministrazione comunale con una propria autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Sala Giochi può ricavarsi dai particolari risvolti e presupposti che essa implicitamente contiene, (ordine pubblico, alta frequentazione di pubblico, particolare attrattiva soprattutto per i minori, sicurezza legata alla presenza di molti avventori , etc).

E' significativo al proposito che per l'apertura di una sala giochi, il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 10 marzo 1992, n. 263, ha ritenuto che rientri tra i presupposti da valutare, anche lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in relazione all'esercizio dell'attività si svolge, con immediati riflessi sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare.

La licenza prevista dall'art. 86 per i giochi leciti è, quale licenza di polizia, soggetta alle disposizioni generali e in particolare:

- all'art. 8 che prevede che le autorizzazioni di polizia sono personali e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione;

- all'art. 9 che prevede che, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

L'art. 10 del TULPS inoltre dispone che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata: la revoca poi è sempre disposta, ai sensi dell'art. 11, quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Diversamente dall'installazione di giochi elettronici e non all'interno di un pubblico esercizio, soggetta alla denuncia di inizio attività, l'attività di Sala Giochi costituisce attività primaria.

Ciò comporta per le amministrazioni che autorizzano la necessità ed opportunità di stabilire, con un proprio atto o regolamento, i criteri ed i requisiti in base ai quali possano essere configurate le Sale Giochi, requisiti essenzialmente strutturali e criteri relativi al numero dei giochi installati e la loro tipologia, ed anche un contingente numerico di locali da autorizzare.

Si precisa che, poiché l'attività di sala giochi esercitata permanentemente in locali pubblici si attua quasi esclusivamente con l'installazione di apparecchi di divertimento rivolti al pubblico, con esclusione di balli e/o partecipazione all'evento, la medesima non può essere classificata come attività di pubblico spettacolo e quindi i locali ove questa attività si attua non sono soggetti all'obbligo dei controlli da parte della Commissione provinciale di vigilanza o della Commissione Tecnica Comunale.

In particolare l'articolo 1 del D.M 19 agosto 1996 esclude le Sale Giochi dall'ambito di applicazione del Decreto e dunque dalla nozione di locale di pubblico spettacolo.

In conseguenza della continua evoluzione tecnologica di giochi ed attrezzature per il divertimento, non si esclude tuttavia la possibilità futura che alcune Sale Giochi rendano opportuna una verifica dei requisiti di agibilità di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S n. 773/31;

tuttavia se qualora si verificasse tale fattispecie sembrerebbe più corretto considerare tali attività non come Sale Giochi ma come Parchi di divertimento e quindi locali di pubblico spettacolo, e dunque soggetti alla verifica suddetta della Commissione Tecnica Comunale nel caso in cui siano presenti strutture ed attrezzature di particolare rilievo che implichino una verifica delle condizioni di solidità e sicurezza.

Per quanto attiene alle norme di sicurezza e prevenzioni incendi, quando nelle sale giochi si supera la capienza di 100 persone, i titolari devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/2/82 recante modificazioni del D.M 27/9/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il primo comma dell'art. 110 del R.D n. 773/31, come modificato dalla L. n. 388/00, stabilisce che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di

vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

Per giochi d'azzardo devono intendersi quelli definiti dall'art. 721 cod. pen. che stabilisce che sono tali quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria. Per aversi giuoco d'azzardo quindi è indispensabile il concorso di due elementi:

- un elemento di carattere oggettivo: l'aleatorietà della vincita o della perdita, inerente al giuoco stesso;
- un elemento di carattere soggettivo: il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate.

Nella tabella dei giochi vietati sono elencati anche giochi non d'azzardo ma che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di vietare nel pubblico interesse, e in essa deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

Questa tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

Il Ministero dell'interno, nella circ. 14 febbraio 2001, n. 557/B.720.l2001, precisa che le tabelle potranno essere integrate "con utili prescrizioni circa le modalità d'uso dei giochi consentiti, soprattutto con riguardo alla tutela dei minori, alle modalità di prolungamento o ripetizione (sia ai fini della temporizzazione minima prevista dalla legge, che ai fini del premio) ed agli accessori (lettori di banconote, telecomandi, sistemi di cumulo dei punteggi delle partite diverse, ecc..) eventualmente idonei a concretizzare o agevolare un impiego illecito degli apparecchi in questione".

L'obbligo di esposizione della tabella va intesa in tutti i luoghi ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti, e non già in senso specifico, e cioè esercizio pubblico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi. L'art. 110 del R.D. n. 773/31 modificato dalla L. 6/10/95 n. 425 e dalla L. 23/12/00 n. 388, al comma terzo, conferma che l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati (il gioco d'azzardo è infatti consentito solo nelle case da gioco autorizzate ai sensi della L. 27/2/98 n. 30) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il quarto comma precisa poi che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che presentano anche una sola di queste caratteristiche:

- hanno insita la scommessa;
- consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
- consentono vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma quinto dello stesso art. 110 (e di seguito indicati).

Rimangono escluse dai giochi d'azzardo le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano invece, ai sensi del quinto comma del citato art. 110, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità (cioè giochi leciti) quelli:

- in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio;
- in cui il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro;
- che possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte (il prolungamento o la ripetizione devono avvenire di seguito alla partita vincente);
- in cui la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono inoltre alla categoria dei giochi leciti, secondo il disposto del comma 6, dell'art. 110 del R.D. n. 773/31, gli apparecchi:

- in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro;
- che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in:
 - a) prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
 - b) di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

L'art. 86 del R.D. 773/31, modificato dalla L. n. 388/00, prevede non solo l'obbligo della licenza per installare apparecchi da gioco, ma anche l'obbligo della licenza per l'attività:

- di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici;
- di gestione (accensione, raccolta delle poste, consegna premi ecc.), anche indiretta (è il caso della gestione effettuata non dal distributore ma dall'esercente presso cui l'apparecchiatura è collocata), dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. Sono esclusi dall'obbligo della licenza di distribuzione o di gestione gli apparecchi indicati nel comma 6 dell'art. 110 e cioè gli apparecchi da gioco di abilità con premi di piccola oggettistica.

La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

L'art. 38 della L. n. 388/00 ha disciplinato le modalità di rilascio del nulla osta che viene rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, che deve attestare:

- a) la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento;

b) l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura delle schede a deconto o strumenti simili come previsto dall'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640/72;

c) l'ulteriore installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo idoneo a garantire l'immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della distribuzione dei premi (dispositivo antimanomissione).

I dispositivi previsti alle lettere b) e c) devono essere conformi a modelli da approvare con decreto del Ministro delle finanze e il nulla osta quindi potrà essere rilasciato solo dopo l'approvazione degli anzidetti modelli ed alla conseguente installazione sugli apparecchi dei relativi dispositivi.

Per aprire una sala per l'accettazione di scommesse l'interessato deve richiedere una licenza di polizia che viene rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'art. 88 del R.D. n. 773/31 stabilisce che non possono essere rilasciate licenze per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

La licenza per l'esercizio di accettazione di scommesse è subordinata all'approvazione, da parte dello stesso Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

Per quanto concerne la disciplina delle attività di giuoco (giochi di abilità e concorsi pronostici), si evidenzia che il D.Lgs. 14/4/48 n. 496 stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

L'organizzazione e l'esercizio di queste attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuare la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.

L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa è punito dall'art. 4 della L. 13/12/89 n. 401 recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

Questo articolo stabilisce che:

- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione;

- le pene di cui sopra si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del R.D. n. 773/31.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **“Studio, consultazione e redazione del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago””**.

Il Presidente invita i componenti la Commissione Consiliare a formulare proposte.

Sentiti i componenti si redige quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Il presente Regolamento disciplina:

1. l'esercizio di giochi leciti in apposite sale pubbliche da gioco dette comunemente “sale giochi”, nei locali pubblici di somministrazione alimenti e bevande, nei locali dove si svolgono attività di vendita al dettaglio o comunque di attività commerciali, in circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione riservata ai soli soci;
2. l'installazione e/o la distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, detti comunemente “videogiochi”;
3. la gestione di Internet Café e Gaming Point;
4. l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia detti “Phone Center” ed Internet Point.

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- A.** Per T.U.L.P.S. , il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;
- B.** Per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. , il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- C.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 0.50€, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50.00€, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche le sue regole fondamentali. **Usò vietato ai minori di 18 anni**
- D.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS, gli apparecchi elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica,

mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche; il costo di una partita non può superare 1.00€; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, nonconvertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore non può essere superiore a 20.00€. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali.

□ **E.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. b) del TULPS, i cosiddetti *videopoker*, gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 0.50€, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1/1/2004 tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita. **Se non sono convertibili in uno degli apparecchi da gioco leciti di cui all'articolo 110 c. 6 e comma 7 lett. a) e c) essi vanno rimossi.** In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali.

□ **F.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS, gli apparecchi ed i congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0.50€. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

□ **G.** Per giochi leciti che non necessitano del Nulla Osta dell'Amministrazione dello Stato tutti quei giochi che sono liberamente installabili negli esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS, indipendentemente dalla superficie dell'esercizio, quali:

- calciobalilla, ping pong e apparecchi similari;
- il gioco delle carte, bocce, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società, eccetera), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox);
- giochi con il computer (senza collegamento a Internet);

□ **H.** Per esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS ed esercizi assimilabili i seguenti esercizi:

1. **somministrazione alimenti e bevande** e assimilabili (bar, caffè, ristoranti, fastfood, pizzerie, osterie e trattorie) così come definiti dalla Legge Regionale 1/2007 e s.m.i.;
2. **stabilimenti balneari**;
3. **strutture ricettive** (alberghi, locande e assimilabili);
4. **sala pubblica per biliardi**, ovvero locali allestiti prevalentemente per il gioco del biliardo con la presenza di almeno 4 tavoli da gioco;
5. **sale pubbliche da gioco** chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti

specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e/o dotati di almeno 5 (cinque) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità per i quali è previsto il rilascio del nulla osta dell'amministrazione statale e definiti dai Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze. Sono considerate sale pubbliche da gioco anche le sale bingo di cui al D.M. 29/2000;

6. **circoli privati**, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci, di seguito definiti convenzionalmente "circoli privati";

7. **agenzie di raccolta scommesse** ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;

8. **esercizi di raccolta scommesse** su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (concessionari di gioco della Tris, ovvero ricevitorie autorizzate da SISAL-LOTTOMATICA-TWIN) presenti in attività di rivendita dei monopoli di stato o in pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

9. **sale VLT (videolottery)** titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;

K. Per Gaming Point i locali, o parte di esercizi aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza di Personal Computer messi a disposizione degli interessati per sole finalità di gioco; potranno esserci postazioni collegate ad Internet per giochi di abilità a distanza con vincite in denaro, i cosiddetti "*skill games*", così come disciplinato dal D.M. 17/9/2007 e s.m.i.;

I. Per Centri di Telefonia detti "Phone Center" gli esercizi pubblici o circoli privati di qualsiasi specie ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico nei quali sono posti a disposizione dell'utenza, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche nazionali ed internazionali. Possono essere messe a disposizione anche postazioni dotate di personal computer con collegamento a internet utilizzate per la comunicazione.

J. Per Internet Point e/o Internet café gli esercizi pubblici o circoli privati di qualsiasi specie ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico nei quali sono posti a disposizione dell'utenza, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali (personal computer) per l'accesso ad Internet con finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).

L. Per tabella dei giochi proibiti, la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi su scala nazionale, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;

Alle ore 18.50 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Si continua la redazione dell'articolo.

- M.** Per tariffa del biliardo, la tariffa oraria applicata al/ai giocatori che deve sempre essere esposta a disposizione dei giocatori e degli organi di controllo;
- N.** Per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- O.** Per abilità, la capacità fisica, mentale e strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco;
- P.** Per intrattenimento, l'insieme di modalità e sequenze del gioco;
- Q.** Per gestore, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- R.** Per esercente, il titolare di licenza di cui agli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.;
- S.** Per utente, il giocatore;
- T.** Per giochi da tavolo, si intendono la dama, gli scacchi, il monopoli e i "giochi di società" in genere;
- U.** Per area specificatamente dedicata, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7b) del TULPS, perimetrata e segnalata;
- V.** Per superficie utile delle sale giochi e degli esercizi di cui all'articolo 88 del TULPS, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, eccetera;
- W.** Per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- Z.** Per apparecchio contiguo, due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza non inferiore a 0.5 mt. misurati nel punto più vicino tra loro;

Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento i giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla Legge 18 giugno 1968 n. 337 e s.m.i. ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di Bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Alle ore 19,05 il Presidente Pipitone dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO